



**TRIBUNALE
DI UDINE**

Largo Ospedale Vecchio, 1 - 33100 Udine
www.tribunale.udine.giustizia.it
prot.tribunale.udine@giustiziacert.it



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI UDINE**

Via Lovaria, 8 – 33100 Udine
www.procura.udine.giustizia.it
prot.procura.udine@giustiziacert.it

**CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
presso il TRIBUNALE DI UDINE**

Largo Ospedale Vecchio, 1 – 33100 Udine
segreteria@avvocatiudine.it
ordine@avvocatiudine.it

**PROTOCOLLO UDIENZE CIVILI E PENALI
EMERGENZA COVID 19**

PROTOCOLLO SETTORE CIVILE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLE MODALITA' DI TRATTAZIONE DI
UDIENZE A DISTANZA IN PROCEDIMENTI CIVILI NON SOSPESI,
IN BASE ALLE DISPOSIZIONI
DELL'ART. 83 DEL D.L. 17.3.2020 N. 18.

INDICE

I. PREMESSE

II. REGOLE GENERALI

III. DISCIPLINA DELLA TRATTAZIONE DI UDIENZE A DISTANZA

III.I. Disposizioni generali.

 1

III.II. Disposizioni speciali.

-A- Trattazione in forma scritta.

-B-Trattazione mediante collegamento da remoto.

I. PREMESSE

1. Il presente protocollo costituisce il frutto di una procedura partecipata tra magistrati e avvocati, tiene conto delle linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura (in data 5.3.2020, 11.3.2020 e, da ultimo nella delibera del CSM n. 186/VV/2020 del 26.3.2020), ed ha lo scopo di offrire un contenuto condiviso al provvedimento del Presidente del Tribunale di Udine ex art.83 co.5 D.L. 17.3.2020 n. 18.

2. Il presente protocollo riguarda, allo stato, i soli casi di trattazione delle udienze civili in procedimenti che siano esclusi dall'obbligo di rinvio delle udienze e dalla sospensione dei termini (art. 83 co. 1 e 2 D.L. n.18/2020), sia per espressa disposizione di legge, sia per decisione del giudice, e solamente nella cd. fase A (attualmente dal 9 marzo al 15 aprile 2020, in base all'art. 83 co.1 DL 18/2020, salvo future eventuali proroghe).

3. Il presente protocollo delinea modelli di comportamento processuale di riferimento, con l'intento di favorire uniformità di prassi e prevedibilità di percorsi giudiziari, ma senza vincolare il giudice nelle questioni interpretative delle norme applicabili o nelle soluzioni di dettaglio alle possibili questioni pratiche.

4. Il presente protocollo rappresenta, nel contempo, un primo vademecum orientativo per giudici e avvocati del territorio udinese, per la trattazione delle udienze civili cd. a distanza, previste dalla disciplina emergenziale in vigore. Magistrati e Avvocati manterranno aperto il dialogo ed il confronto per porre in essere adattamenti, correzioni o modifiche al presente testo dopo una prima fase di applicazione e monitoraggio.

II. REGOLE GENERALI

1. L'ambito di rilevanza, i limiti e le finalità del presente protocollo sono indicati nelle premesse.

2. L'urgenza del procedimento ex art. 83 co. 3 lett. a) ultimo periodo, è valutata e dichiarata dal giudice sulla base delle istanze che le parti hanno l'onere di proporre, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, anche d'ufficio.



3. Il presente protocollo riguarda i soli procedimenti civili per i quali è necessaria l'assistenza tecnica di un difensore e nei quali almeno una delle parti sia costituita o si costituisca in giudizio.

4. Sono escluse dal presente protocollo le udienze istruttorie per conferimento di incarico e giuramento di CTU, interrogatorio formale ed assunzione di testimoni, nonché, in via tendenziale, le udienze per interrogatorio libero delle parti a fini conciliativi, salvo diverso provvedimento assunto dal giudice, d'ufficio o su istanza di parte, sentite queste ultime.

III. DISCIPLINA DELLA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE A DISTANZA

III.I. Disposizioni generali.

1. Modalità di trattazione ammesse.

Sono ammesse entrambe le modalità di trattazione a distanza previste dall'art.83 co. 7 D.L. 18/2020: quella in forma scritta (lett. h.) e quella mediante collegamento da remoto (lett. f).

2. Scelta del tipo di trattazione a distanza.


1. Nella scelta del tipo di trattazione speciale, sempre salva diversa valutazione del giudice, sono preferibili e condivise le seguenti indicazioni:

A) rito ordinario:

- prima udienza: mediante collegamento da remoto;
- udienza da rinvio per determinazioni istruttorie: trattazione in forma scritta mediante deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e decisione del giudice ex art. 183 co. 7 c.p.c.;
- udienza da rinvio per trattative in corso o monitoraggio in materia di famiglia: mediante collegamento da remoto;
- udienza di precisazione delle conclusioni: in forma scritta;
- udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.: mediante collegamento da remoto.

B) Rito cautelare:

- mediante collegamento da remoto.



C) Rito lavoro:

- udienza di discussione ex art. 420 c.p.c.: mediante collegamento da remoto.

3. Collaborazione processuale.

Le parti ed il giudice collaborano affinché le udienze con trattazione da remoto si svolgano in modo corretto, tempestivo ed efficace.

Esclusivamente a tal fine sono ammesse comunicazioni di servizio tramite posta elettronica semplice all'indirizzo d'ufficio personale del giudice assegnatario (nome.cognome@giustizia.it). Tali comunicazioni saranno sempre inviate contemporaneamente a tutte le parti costituite.

III.II. Disposizioni speciali.

A. Trattazione scritta.

1. Presupposti.

Possono essere trattate con modalità cartolare – telematica (cd. trattazione in forma scritta) le sole udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

2. Istanza di parte.

La parte può richiedere la dichiarazione di urgenza e/o la trattazione in forma scritta dell'udienza in qualsiasi proprio atto processuale, nella precedente udienza, ovvero, in caso di procedimento già pendente e con successiva udienza già fissata, con istanza, anche congiunta, da depositare indicativamente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'udienza, in tal caso comunicando contestualmente l'avvenuto deposito a mezzo pec ai difensori delle altre parti costituite, allegando la relativa istanza.

L'istanza di parte deve indicare i motivi specifici posti a sostegno della dichiarazione di urgenza e/o della richiesta di trattazione scritta e deve contenere o indicare indirizzi di posta elettronica semplice e numeri telefonici di pronta reperibilità dei difensori delle parti costituite per la necessaria collaborazione.

3. Provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza.

1. Il giudice, d'ufficio o entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza di parte e con congruo anticipo rispetto all'udienza che intende fissare (indicativamente almeno 10 giorni prima), deposita telematicamente,

Handwritten signatures and initials:
A large cursive signature on the left, followed by the initials "Re" and another cursive signature.

mediante la consolle del magistrato, un provvedimento nel quale, ove ne ritenga sussistenti i presupposti:

-a- dichiara l'urgenza ex art. 83 co.3 lett. a) ultimo periodo DL 18/2020 e/o comunque dà atto che si verte nell'ambito di un procedimento non sospeso;

-b- dà conto del fatto che, all'udienza da tenere, non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori;

-c- fissa l'udienza specificandone il tipo e/o la finalità ed evidenziando che la stessa sarà tenuta con le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) del DL n.18/2020;

-d- assegna alle parti, salvo il caso dell'art. 4 co.6, un congruo doppio termine:

-- il primo per il deposito telematico di note di trattazione scritta contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione al tipo o alle finalità dell'udienza fissata;

-- il secondo per note di trattazione scritta contenenti eventuali istanze e conclusioni in replica alle note di controparte.

Nella quantificazione dei termini il giudice tiene adeguatamente conto delle peculiarità del presente periodo emergenziale: in particolare dei tempi tecnici necessari alla cancelleria per lo scarico dei provvedimenti e delle difficoltà degli avvocati nelle consultazioni e sessioni informative con i clienti.





2. Il provvedimento del giudice è comunicato alle parti costituite ed al PM se ne è prevista la partecipazione.

4. Successivi adempimenti delle parti.

1. La dichiarazione di urgenza del procedimento non è impugnabile. Eventuali istanze di revoca o modifica del provvedimento di fissazione sono depositate entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Il giudice decide sull'istanza di revoca o modifica con provvedimento a parte o all'esito dei termini concessi.

2. In ogni caso, salvo previa revoca o modifica del provvedimento di fissazione di udienza, le parti depositano, nei termini assegnati, le note autorizzate, limitandone il contenuto alle sole istanze e/o conclusioni pertinenti alle finalità dell'udienza indicate dal giudice.

3. Restano ferme tutte le eventuali preclusioni processuali già maturate.

   5 

4. Qualora il giudice, con il provvedimento di cui al precedente punto 3, abbia fissato udienza per la precisazione delle conclusioni:

- nel primo termine le parti depositano le sole conclusioni (o fogli di P.C.) che intendono rassegnare;

- nel secondo termine depositano note di trattazione scritta contenenti eventuali osservazioni, rilievi e/o integrazione delle conclusioni, in replica alle conclusioni della controparte;

in entrambi i casi le motivazioni e le argomentazioni saranno rinviate alle successive memorie conclusionali e repliche.

5. Qualora il giudice, con il provvedimento di cui al precedente punto 3, abbia fissato udienza per la verifica delle trattative in corso o dell'andamento del monitoraggio:

- nel primo termine le parti depositano note di trattazione scritta contenenti solamente: in evidenza, le istanze che intendono formulare, e, a seguire, le relative motivazioni formulate in modo sintetico e, ove possibile, per punti numerati;


- nel secondo termine le parti depositano note di trattazione scritta contenenti esclusivamente: repliche e controdeduzioni alle note di controparte.

6. In luogo dell'udienza che dovrebbe tenersi per la decisione sulle istanze istruttorie delle parti, il giudice fisserà la data a decorrere dalla quale deciderà sulle istanze istruttorie (in quanto la indicazione di una data corrispondente a quella dell'udienza è imposta dal programma informatico della cancelleria) e le parti proporranno le loro allegazioni, deduzioni e istanze nelle memorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c.; dopo la data indicata, il giudice deciderà sulle istanze delle parti con ordinanza pronunciata fuori udienza, come previsto dall'art. 183 co. 7 c.p.c.

Art.5. Svolgimento dell'udienza in forma scritta.

1. Il giorno fissato per l'udienza, il giudice redige un verbale telematico nel quale dà atto della rituale comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza scritta alle parti, dell'eventuale deposito delle note autorizzate e dell'assenza fisica dei difensori, nonchè rileva eventuali dissensi / eccezioni ed eventualmente riserva la decisione. Nel caso di mancato deposito delle note autorizzate il giudice provvede, se possibile, sulla base degli atti e documenti ritenuti utilizzabili.

2. Nel caso in cui abbia riservato la decisione, il giudice deposita successivamente il provvedimento entro i termini di legge, nelle forme dello



scioglimento di riserva, con il quale decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assume i provvedimenti, per la prosecuzione del procedimento ovvero trattiene la causa in decisione.

B. Trattazione mediante collegamento da remoto.

1. Presupposti.

Possono essere trattate con collegamento da remoto, con gli applicativi di seguito indicati, le sole udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, nei soli procedimenti in cui tutte le parti siano costituite o già dichiarate contumaci.

2. Istanza di parte.

1. La parte può richiedere la dichiarazione di urgenza e/o la trattazione dell'udienza a distanza nel primo atto introduttivo o di costituzione del procedimento, in qualsiasi proprio atto processuale, nella precedente udienza, ovvero, in caso di procedimento pendente e con successiva udienza già fissata, con istanza da depositare indicativamente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'udienza, comunicando contestualmente l'avvenuto deposito a mezzo pec ai difensori delle altre parti costituite, allegando la relativa istanza.

2. In caso di istanza congiunta il termine minimo è ridotto a 7 giorni, purchè l'istanza sia completa e contenga tutti i dati necessari di tutte le parti.

3. L'istanza di parte:

- deve indicare i motivi specifici posti a sostegno della dichiarazione di urgenza o della richiesta di trattazione dell'udienza a distanza;

- deve riportare un indirizzo e-mail (non PEC) e un recapito telefonico di immediata reperibilità del difensore che parteciperà all'udienza (anche se quale sostituto processuale), nonché dell'eventuale praticante avvocato e delle parti che volessero comparire, in quest'ultimo caso solamente se le parti intendono comparire da luogo diverso da quello del difensore.

3. Provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza da remoto.

1. Il giudice, d'ufficio o entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza di parte e con congruo anticipo rispetto all'udienza che intende fissare (indicativamente almeno 10 giorni prima), deposita telematicamente, mediante la consolle del magistrato, un provvedimento nel quale, ove ne sussistano i presupposti:



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, the initials 'RC' in the center, and another signature on the right.

-a- **dichiara** l'urgenza ex art. 83 co.3 lett. a) ultimo periodo del DL 18/2020 e/o comunque dà atto che si verte nell'ambito di un procedimento non sospeso;

-b- **dà conto** del fatto che, all'udienza in programmazione, non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti;

-c- **fissa l'udienza** indicandone la data e specificandone il tipo e/o la finalità;

-d- **avvisa** che, previa verifica della regolare comunicazione alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti (artt. 181 e 309 c.p.c.);

-e- **indica** le modalità e le istruzioni per il collegamento da remoto, che sarà realizzato con l'uso del programma Teams di Microsoft, inserendo nel provvedimento il link di accesso alla propria "aula virtuale";

-f- **assegna** alle parti un congruo termine per il deposito telematico di note autorizzate nelle quali, le stesse: possono sollevare eventuali rilievi e rappresentare impedimenti, e devono, in ogni caso, qualora non lo abbiano già fatto, comunicare, ciascuna, un indirizzo di posta elettronica non certificata e un numero di telefono di pronta reperibilità di ciascun soggetto (difensore e, se del caso, parte) che intende presenziare; tale comunicazione potrà avvenire anche con deposito telematico di una istanza generica;

2. Nella quantificazione dei termini e nella fissazione dell'udienza il giudice tiene adeguatamente conto, oltre che dell'esigenza della notificazione alla parte non costituita, delle peculiarità del presente periodo emergenziale: in particolare dei tempi tecnici necessari alla cancelleria per lo scarico dei provvedimenti e delle difficoltà degli avvocati nel procedere a notifiche e nelle consultazioni e sessioni informative con i clienti.

3. Il provvedimento del giudice è comunicato telematicamente alle parti costituite e, ove ne sia prevista la partecipazione, al P.M.

4. Modalità generali di trattazione dell'udienza da remoto.

1. Il giudice tratta l'udienza da remoto presso le aule del Tribunale, quando ivi si trova in base alle disposizioni del Presidente del Tribunale per l'emergenza in corso, ovvero in altri luoghi di domicilio o privata dimora.

2. Gli avvocati ed il P.M. partecipano alle udienze in questione da luoghi di privata dimora o dal proprio domicilio.

Handwritten signatures:
A vertical signature on the left margin.
Two larger signatures at the bottom left, one appearing to be "Re" and another "JK".

3. Le parti, qualora ne sia prevista o richiesta la presenza ed intendano presenziare, partecipano all'udienza da remoto preferibilmente ciascuna insieme al proprio difensore e usufruendo del collegamento di quest'ultimo.

Su esplicita istanza depositata dal difensore per le parti costituite, la parte potrà partecipare da remoto con autonomo collegamento. Sarà onere del difensore fornire al proprio assistito le istruzioni necessarie, assicurarsi che lo stesso sia in grado di partecipare ed illustrare le regole di comportamento da tenere in caso di presenza all'udienza da remoto.

4. In ogni caso il collegamento all'udienza deve avvenire da luogo non aperto al pubblico e riservato, senza presenza di persone estranee che non siano state ammesse dal giudice e che non siano visibili.

5. Adempimenti delle parti.

1. Le parti comunicano, nel termine assegnato, con note autorizzate, eventuali rilievi ed osservazioni sul provvedimento e tutti i dati richiesti dal giudice. Rappresentano inoltre se gli assistiti intendono presenziare e, in tal caso, assicurano di farsi carico di informarli ed istruirli sulle modalità e le regole di partecipazione all'udienza da remoto.

2. I difensori dichiarano in udienza l'identità del proprio assistito.

3. Le parti prestano la massima collaborazione al giudice ed alle controparti per assicurare il buon funzionamento del collegamento da remoto e il regolare svolgimento dell'udienza.

6. Svolgimento dell'udienza mediante collegamento telematico da remoto.

1. Il giudice, nel verbale di udienza, prende atto:

- della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale o scritta per il praticante abilitato) e delle parti, nonché della eventuale presenza, nella stanza virtuale da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione;

- della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alla libera volontà e alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza;

- della dichiarazione dei difensori che non sono in atto, né da parte loro, né da parte dei loro assistiti compresenti, collegamenti con soggetti non legittimati a partecipare;



- della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello del proprio difensore, che non sono presenti fisicamente o per collegamento soggetti non legittimati.

2. Il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento all'aula virtuale, ove rilevi l'assenza ingiustificata di una parte, contatta telefonicamente il difensore al recapito telefonico fornito nelle note autorizzate, quindi adotta gli opportuni provvedimenti di rinvio dell'udienza o quelli previsti dagli artt. 181 e 309 c.p.c.

3. Il giudice, i procuratori delle parti, e le parti se collegate da luogo distinto da quello dei rispettivi difensori, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza, la funzione video.

4. Il giudice assicura la salvaguardia del contraddittorio dando la parola, a turno, a ciascun difensore e consentendo sempre almeno una replica per ciascuno su ogni argomento trattato e pertinente. Il giudice dà la parola alle parti presenti, anche su istanza, ove lo ritenga opportuno e sui temi che ritenga rilevanti per la decisione da assumere.

I difensori e le parti si impegnano a rendere dichiarazioni sintetiche, sui temi indicati dal giudice come rilevanti e, se possibile, organizzate per punti.

I difensori e le parti terranno disattivati i rispettivi microfoni quando non sia il loro turno di parola o non siano stati autorizzati a prendere la parola.

5. E' vietata la registrazione dell'udienza.

6. L'eventuale deposito di documenti dovrà avvenire solo in forma telematica e previa autorizzazione del giudice.

7. Al termine dell'udienza il giudice, dopo avere dato lettura del verbale di udienza o previa condivisione dello schermo del verbale stesso in corso di redazione, invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza mediante applicativo è avvenuto regolarmente, e dà atto delle dichiarazioni rese.

8. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla

Handwritten signatures:
Four distinct handwritten signatures in black ink, likely representing the parties or the judge, located at the bottom left of the page.

presenza in udienza al momento della lettura, per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari.

9. Il giudice provvede, all'esito, al deposito del verbale nel fascicolo telematico mediante la consolle del magistrato o, in casi residuali, previa scansione a cura della cancelleria.

PROTOCOLLO SETTORE PENALE

Protocollo di intesa tra

1. Tribunale Ordinario di Udine
2. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine
3. Ordine degli Avvocati di Udine
4. Camera Penale Friulana

- visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

- visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;


- visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

- viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

- visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

- considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

- visto l'art. 83 D. L. n. 18/20, che al comma 12 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto ...", ed al comma 7 abilita i



capi degli uffici giudiziari ad adottare, fra l'altro, "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

- considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

- rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

- viste le ulteriori Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. n. 195 del 24 marzo 1958 emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura prot. 186/VV/2020 del 27.03.2020;

- considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Microsoft Teams, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

- considerato che gli Uffici Giudiziari di Udine hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

- rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

- rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

- sentiti i R.I.D. distrettuali per gli uffici giudicanti e requirenti, i Magrif del Tribunale e della Procura della Repubblica;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Udienze di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto e interrogatori di garanzia


1. Alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo, fuori dai casi di cui all'art. 558 c.p.p., nonché all'interrogatorio di garanzia ex art 294 cpp si procederà attraverso sistemi di collegamento da remoto. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft Teams, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine, gli istituti penitenziari e l'avvocatura. In caso di indisponibilità tecnica di Teams l'ufficio GIP potrà ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriali Skype o al sistema di videoconferenza.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie nella casa circondariale dove la persona è ristretta ovvero nelle aule del Tribunale. Nel caso di problemi tecnici per alcune delle parti il Giudice potrà disporre l'immediata comparizione delle stesse davanti a sé.

2. La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, parteciperà all'udienza di convalida ovvero all'interrogatorio di garanzia in videocollegamento dall'istituto penitenziario in apposito locale a ciò dedicato.

Nei casi di custodia della persona arrestata/fermata/interrogata in uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., ovvero di persona sottoposta ad altra misura cautelare non custodiale o interdittiva, questa, ove il giudice ritenga compatibile con le circostanze il procedimento da remoto e la stessa vi acconsenta, potrà partecipare all'udienza in video-conferenza dalla sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza tra quelli di cui all'allegato elenco (allegato 1), nel quale la persona arrestata/fermata/interrogata verrà, di regola, autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto.

3. La Polizia Giudiziaria procedente al momento dell'arresto/fermo o dell'esecuzione della misura cautelare comunicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto/fermo o di esecuzione della misura cautelare, al fine di consentirgli di scegliere se essere presente all'udienza di convalida o all'interrogatorio di garanzia alternativamente:



- a) personalmente in Tribunale;
- b) da remoto mediante video collegamento;
- c) utilizzando il collegamento telematico nel luogo dove si trova l'arrestato.

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata indicazione da parte del difensore, si presumerà la volontà di scelta per la partecipazione all'udienza di convalida o all'interrogatorio di garanzia nell'aula del Tribunale.

Nei casi di custodia dell'arrestato/fermato in uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., ovvero di persona sottoposta ad altra misura cautelare non custodiale o interdittiva, la polizia giudiziaria comunicherà altresì al difensore il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, ove l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida o l'interrogatorio di garanzia da remoto ove consenziente a tale celebrazione.


4. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

5. Il difensore d'ufficio o fiduciario indicherà alla polizia giudiziaria, che ne darà atto nel verbale di arresto o di fermo o di esecuzione della misura cautelare, il suo numero di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove verranno trasmessi gli atti-

6. Indipendentemente dalla piattaforma informatica prescelta, sarà garantita al difensore da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria, prima, durante - senza che questo ostacoli il regolare svolgimento dell'udienza - ed immediatamente dopo l'udienza o l'interrogatorio di garanzia, la possibilità di una interlocuzione diretta e riservata con il proprio assistito attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico dedicato, anche attraverso la piattaforma Teams o Skype, senza la presenza di alcuno e senza essere ascoltato, fatta salva la garanzia del controllo visivo del soggetto in stato di detenzione.

Su richiesta di parte il detenuto verrà autorizzato dal Giudice ad intrattenere colloqui telefonici con il difensore.

7. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata nel luogo in cui si trova l'arrestato ovvero, in caso d'impossibilità logistica, nell'aula d'udienza. Deve essere consentito all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato.



8. La polizia giudiziaria depositerà il verbale d'arresto o di fermo in forma cartacea nonché mediante invio sul portale delle notizie di reato della Procura di Udine. La polizia giudiziaria inoltre trasmetterà all'indirizzo mail del pubblico ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto/fermo in formato PDF e in formato Word. La polizia giudiziaria depositerà nelle forme di legge il verbale di esecuzione della misura cautelare.

9. Nel procedimento di convalida la segreteria del Pubblico Ministero di turno, verificata la completezza degli atti, procederà:

- alla formazione del fascicolo CARTACEO (comprendente la richiesta di convalida di arresto/fermo con richiesta di misura cautelare - il verbale di arresto/fermo con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore);

- alla formazione del fascicolo DIGITALE (comprendente la richiesta di convalida di arresto/fermo con richiesta di misura cautelare - il verbale di arresto/fermo con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore);


- alla trasmissione del fascicolo CARTACEO, nel più breve tempo possibile, alla cancelleria dell'ufficio del GIP, in via ordinaria;

- alla trasmissione del fascicolo DIGITALE al GIP attraverso TIAP o Posta Elettronica, nonché al difensore già nominato o assegnato d'ufficio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria risultante dal verbale.

10. La richiesta di convalida di arresto/fermo indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto, del difensore e del pubblico ministero. Tale richiesta indicherà inoltre se risulta essere necessaria la presenza di un interprete.

11. Nel caso in cui il pubblico ministero intenda partecipare all'udienza di convalida, lo indicherà espressamente nella richiesta. La mancata indicazione è da intendere come volontà di non partecipare all'udienza di convalida. Tuttavia il pubblico ministero potrà comunicare al Giudice, anche via telefono, che per ragioni sopravvenute intende partecipare da remoto all'udienza di convalida. La partecipazione avverrà da remoto attraverso l'applicativo Teams mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica.

12. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida di fermo o arresto o per l'interrogatorio di garanzia di persona detenuta, oltre alla data e all'ora dell'udienza, conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento



di videoconferenza, unitamente alle indicazioni per l'avvocato circa le modalità di collegamento attraverso un link inviato via mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso, da parte del Giudice al momento dello svolgimento dell'udienza di convalida.

Nell'avviso di fissazione d'udienza di convalida di fermo o arresto o per l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. nei confronti di indagato sottoposto a misura cautelare nei luoghi di cui all'art 284 c.p.p. ovvero non custodiale, ex artt. 280, 281, 282, 282-bis, 282-ter, 282-quater e 283 c.p.p. ovvero interdittiva ex artt. 288, 289 e 290 c.p.p. il giudice, ove ritenga compatibile con le circostanze il procedimento da remoto, richiederà al difensore di comunicare tempestivamente se il proprio assistito intenda presenziare in udienza fisicamente ovvero da remoto dalla sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza tra quelli di cui all'allegato elenco (allegato 1). Qualora il giudice ritenga di procedere in via ordinaria ovvero in assenza di tempestiva comunicazione da parte del difensore, si intende che l'indagato dovrà partecipare fisicamente in udienza.

Qualora la persona arrestata/fermata/interrogata non detenuta opti per la partecipazione fisica all'udienza di convalida/interrogatorio di garanzia, anche il difensore vi presenzierà fisicamente.


Nel caso di nomina sopravvenuta, il nuovo difensore dovrà tempestivamente comunicare all'ufficio del GIP se intende partecipare all'udienza nell'aula d'udienza, ovvero nel luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico, indicando recapito telefonico e l'indirizzo mail (PEO). In assenza di tempestiva comunicazione il difensore presenzierà fisicamente nell'aula del Tribunale.

Nel solo caso di udienza di convalida, su tempestiva richiesta del difensore che non ne abbia precedentemente ricevuto copia, la Cancelleria invierà la copia del fascicolo DIGITALE all'indirizzo di posta elettronica precedentemente fornita.

Nel caso di interrogatorio di garanzia il fascicolo della misura cautelare sarà visionabile solo in CARTACEO presso la Cancelleria del GIP.

13. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida indicheranno ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato/fermato e se risulta essere necessaria la presenza di un interprete.

14. L'ufficio GIP il giorno fissato per l'udienza dovrà avvertire anche telefonicamente le parti e la direzione della Casa circondariale interessata delle modalità di collegamento e dell'orario.



15. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute nella richiesta di convalida di arresto/fermo. Le parti che partecipano da remoto devono assicurare la pronta reperibilità telefonica ai numeri precedentemente forniti, onde consentire la soluzione di eventuali problematiche tecniche.

16. Prima dell'inizio dell'udienza l'ufficiale di polizia penitenziaria, ovvero l'ufficiale di polizia giudiziaria nel caso di arresti domiciliari con collegamento da uno dei luoghi indicati nell'allegato 1, attesterà l'identità dell'arrestato o fermato o interrogato e darà atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti a lui spettanti, in particolare di quelli previsti dall'art. 146 bis disp. att. c.p.p.; tali attestazioni verranno riportate nell'apposito verbale redatto dall'ufficiale, trasmesso subito dopo l'udienza all'ufficio del giudice tramite posta elettronica, e quindi in via ordinaria.

17. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, nel verbale d'udienza:

- darà atto che si procede con la partecipazione a distanza esclusivamente "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19;

- acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato);

- darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore – che lo stesso è collegato da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate, e che aderisce al protocollo, con espressa rinuncia ad ogni eccezione relativa alla operata scelta di partecipazione all'udienza da remoto come disciplinata dal presente protocollo;

18. In caso di convalida dell'arresto o del fermo e di interrogatorio di garanzia celebrato da remoto, il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.

19. L'ufficio GIP, prima di procedere ad udienza di convalida, dopo avere attivato il collegamento, condivide via posta elettronica o sullo schermo gli eventuali atti sopravvenuti e precedentemente non posti nella disponibilità del difensore per consentirne la visione allo stesso. Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni istanza e/o documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante

   17



trasmissione per posta elettronica. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia.

20. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali. Le parti, quando non hanno la parola, si impegnano a disattivare temporaneamente il microfono e/o il collegamento video al fine di rendere più stabile la connessione.

21. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza. Gli atti verranno successivamente stampati a cura della cancelleria del Giudice per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla stanza virtuale attivata in Teams.

L'udienza verrà verbalizzata in forma sintetica e potrà essere videoregistrata attraverso l'apposita funzione disponibile su Teams e resa disponibile alle parti su richiesta da avanzarsi entro il termine dell'udienza. L'interrogatorio di garanzia di soggetti sottoposti a custodia cautelare verrà sempre videoregistrato e trasferito su supporto che verrà allegato al fascicolo.

22. All'esito dell'udienza il giudice, prima di chiudere il collegamento, darà atto a verbale della riservata emanazione di separato provvedimento in ordine alla convalida dell'arresto o del fermo ed in ordine ad eventuali richieste di misure cautelari.


DIBATTIMENTO

Udienze di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo

1. Alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento si procederà in video collegamento mediante Microsoft Teams.

2. I giudizi in cui non venga applicata una tra le misure custodiali di cui agli articoli 284, 285, 285 bis e 286 c.p.p. ovvero quelli in cui venga applicata una tra le misure custodiali suindicate, ma non venga formulata richiesta di definizione mediante rito alternativo di cui agli articoli 444 e seguenti c.p.p., proseguono, definita la fase della convalida, con le modalità ordinarie.

3. I giudizi in cui, all'esito della convalida, venga applicata una delle misure custodiali di cui agli articoli 284, 285, 285 bis e 286 c.p.p. e per i quali venga



avanzata richiesta di definizione mediante rito alternativo di cui agli articoli 444 e seguenti c.p.p. verranno celebrati in remoto come la fase della convalida (video collegamento mediante Microsoft Teams). In caso di richiesta di termine a difesa, l'udienza proseguirà in via telematica in una data successiva, comunicata in udienza alle parti.

In detti casi il Giudice darà atto che l'imputato partecipa all'udienza dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale, all'interno del luogo di custodia, ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, così come individuato al punto 7. dove si recherà senza scorta, salvo contraria disposizione.

4. In caso di impossibilità di procedere da remoto per qualsivoglia ragione tecnica, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie nelle aule del Tribunale di Udine. Nel caso di problemi tecnici per alcune delle parti il Giudice potrà disporre l'immediata comparizione delle stesse davanti a sé.

5. Il difensore indicherà alla polizia giudiziaria, che ne darà atto nel verbale di arresto, il suo numero di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO).

6. La polizia giudiziaria comunicherà al difensore, ove possibile, il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

7. Nei casi di custodia dell'arrestato in uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo attrezzato per il collegamento da remoto nel quale l'arrestato verrà autorizzato a recarsi, di regola senza scorta, per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

8. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà alla polizia giudiziaria, che ne darà atto nel verbale di arresto, se intende partecipare all'udienza

a) personalmente in Tribunale;




b) da remoto mediante video collegamento;

c) utilizzando il collegamento telematico nel luogo dove si trova l'arrestato.

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione personale in Tribunale.

9. Qualora il difensore abbia optato per la partecipazione all'udienza da remoto mediante videocollegamento, sarà garantita allo stesso, prima, durante e immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di una interlocuzione diretta e riservata con il proprio assistito attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico dedicato, e se del caso anche per il tramite di un interprete o di altri ausiliari (ove necessario).

   19



Onde garantire l'effettiva riservatezza delle interlocuzioni tra difensore e proprio assistito la polizia giudiziaria dovrà individuare all'interno della propria struttura un luogo in cui all'arrestato sia consentito di conferire privatamente senza la presenza di alcuno e senza essere ascoltato, fatta salva la garanzia del controllo visivo del soggetto in stato di detenzione. L'interprete parteciperà all'udienza nel luogo in cui si trova l'arrestato, salvo impossibilità di natura logistica. Nel caso in cui non sia possibile, l'interprete sarà presente nell'aula d'udienza.

10. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo depositerà alla Procura della Repubblica di Udine il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in forma cartacea nonché mediante invio sul portale delle notizie di reato, indicando il nominativo del difensore fiduciario o d'ufficio nominato, il suo recapito telefonico e il suo indirizzo di posta elettronica ordinaria precedentemente comunicati; inoltre, trasmetterà i medesimi atti all'indirizzo mail del pubblico ministero di turno in formato PDF e in formato Word.

11. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo CARTACEO (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore); nonché alla formazione del fascicolo DIGITALE (comprendente i medesimi atti); procederà poi alla sua trasmissione nel più breve tempo possibile:

- in via digitale al difensore attraverso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dallo stesso indicato chiedendo la conferma dell'avvenuta lettura e specificando l'ora di invio; potrà inoltre concordare con lo stesso difensore sistemi alternativi di inoltro (come l'applicativo SNT),
- in via ordinaria alla cancelleria della sezione penale del Tribunale, con ordinario deposito degli atti e potrà concordare con detta cancelleria l'eventuale ulteriore inoltro anche in via digitale attraverso TIAP o posta elettronica;
- al Pubblico Ministero designato per l'udienza, attraverso posta elettronica oppure attraverso mezzi alternativi concordati con lo stesso.

12. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore. Verrà anche indicato il nominativo del Pubblico Ministero o dell'eventuale Vice Procuratore Onorario delegato alla trattazione del procedimento, nonché il relativo

recapito di posta elettronica necessario per attivare il collegamento da remoto.

13. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua. L'interprete di regola parteciperà all'udienza nello stesso luogo dell'arrestato o del fermato.

14. Prima dell'inizio dell'udienza l'ufficiale di polizia penitenziaria, ovvero l'ufficiale di polizia giudiziaria nel caso di arresti domiciliari con collegamento da uno dei luoghi indicati nell'allegato 1, attesterà l'identità dell'arrestato e darà atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti a lui spettanti, in particolare di quelli previsti dall'art. 146 bis disp. att. c.p.p.; tali attestazioni verranno riportate nell'apposito verbale redatto dall'ufficiale, trasmesso subito dopo l'udienza all'ufficio del giudice tramite posta elettronica, e quindi in via ordinaria.

15. Il giorno dell'udienza il Tribunale, all'orario fissato, avvierà l'udienza telematica invitando le parti a parteciparvi effettuando le seguenti operazioni:


a) creerà un gruppo teams nel quale inserirà i contatti del dominio @giustizia che partecipano all'udienza e darà avvio ad una "riunione immediata";

b) inviterà alla "riunione immediata" il difensore, inviandogli il link di partecipazione all'indirizzo di posta elettronica indicata alla P.G. all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo;

c) una volta che il difensore avrà cliccato sul link ricevuto lo ammetterà all'udienza attivando la videoconferenza fra tutti i partecipanti.

16. Il Giudice, stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, arrestato o fermato, difensore) e accertata la regolare costituzione delle parti, acquisirà a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate, e di adesione al presente protocollo con espressa rinuncia ad ogni eccezione relativa alla operata scelta di partecipazione all'udienza da remoto come disciplinata dal presente protocollo. Il Giudice darà altresì atto a verbale che si procede con la partecipazione a distanza esclusivamente "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

17. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti e avanzare istanze attraverso la posta elettronica ordinaria. Delle eventuali istanze, dell'avvenuta ricezione e produzione di documenti il Giudice darà atto nel verbale di udienza. Le parti, quando non hanno la



parola, si impegnano a disattivare temporaneamente il microfono e/o il collegamento video al fine di rendere più stabile la connessione.

18. All'esito dell'udienza il Giudice, prima di chiudere il collegamento, dopo aver sentito le parti, adotta tutti i provvedimenti opportuni per la prosecuzione del procedimento secondo le prescrizioni del presente protocollo d'intesa.

Al presente Protocollo viene allegato, divenendone parte integrante, l'elenco degli uffici di polizia giudiziaria attrezzati per le videoconferenze (allegato 1).


Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal giorno successivo alla firma del presente atto e sino al 30 giugno 2020 come previsto dall'art. 83 comma 6 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 fatte salve successive proroghe, con impegno a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo il dott. Paolo Alessio Verni (Presidente della Sezione penale del Tribunale), il dott. Matteo Carlisi (componente dell'Ufficio GIP), il dott. Luca Olivotto (MagRif Procura della Repubblica), l'avv. Massimo Zanetti (Ordine degli Avvocati di Udine) e l'avv. Raffaele Conte (Camera Penale Friulana).

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Udine, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, alle Direzioni delle Case Circondariali di Udine e di Tolmezzo, al Questore di Udine, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, al Comandante della Polizia Municipale di Udine ed agli altri reparti ed uffici di polizia giudiziaria aventi sede nel territorio del circondario di Udine, nonché al C.I.S.I.A. di TRIESTE.

Udine, 3 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Corder




RL
P. Alessio Verni

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Antonio De Nicolò



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine
Avv. Ramona Zilli



Il Presidente della Camera Penale Friulana
Avv. Raffaele Conte



La Dirigente Amministrativa del Tribunale
Dott.ssa Lorenza Martina


Allegato 1 al Protocollo settore penale

INDICAZIONE LUOGHI E REFERENTI DOVE ATTIVARE I COLLEGAMENTI
PER LE UDINZE DI CONVALIDA ARRESTO E FERMO

Compagnie Del Comando Provinciale Carabinieri Udine

∅ Comando Compagnia Carabinieri di CIVIDALE DEL FRIULI

- postazione per videoconferenza realizzata per:
- > NORM di **Cividale del Friuli**
 - > Stazione Carabinieri di **Cividale del Friuli**
 - > Stazione Carabinieri di **Clodig**
 - > Stazione Carabinieri di **Faedis**
 - > Stazione Carabinieri di **Pradielis**
 - > Stazione Carabinieri di **Premariacco**
 - > Stazione Carabinieri di **Pulfero**
 - > Stazione Carabinieri di **San Leonardo**
 - > Stazione Carabinieri di **San Pietro al Natisone**
 - > Stazione Carabinieri di **Taipana**
 - > Stazione Carabinieri di **Tarcento**
 - > Stazione Carabinieri di **Torreano**



- mail di contatto: cocompciv@gmail.com valida anche MS Teams
- referente informatico: Mar. Magg. **TAYLOR** Edward cell.

3346927120

∅ Comando Compagnia Carabinieri di **LATISANA**

- postazione per videoconferenza realizzata per:
 - > NORM di **Latisana**
 - > Stazione Carabinieri di **Latisana**
 - > Stazione Carabinieri di **Lignano Sabbiadoro**
 - > Stazione Carabinieri di **Mortegliano**
 - > Stazione Carabinieri di **Palazzolo dello Stella**
 - > Stazione Carabinieri di **Rivignano**
 - > Stazione Carabinieri di **San Giorgio di Nogaro**
- mail di contatto: cocomplat@gmail.com valida anche MS Teams
- referente informatico: Brig. **PASCHETTO** Enrico cell. **3313676300**


∅ Comando Compagnia Carabinieri di **Palmanova**

- postazione per videoconferenza realizzata presso il **Comando Provinciale UDINE** per:
 - > NORM di **Palmanova**
 - > Stazione Carabinieri di **Aiello del Friuli**
 - > Stazione Carabinieri di **Aquileia**
 - > Stazione Carabinieri di **Cervignano del Friuli**
 - > Stazione Carabinieri di **Fiumicello Villa Vicentina**
 - > Stazione Carabinieri di **Manzano**
 - > Stazione Carabinieri di **Palmanova**
 - > Stazione Carabinieri di **Pavia di Udine**
 - > Stazione Carabinieri di **San Giovanni al Natisone**
 - > Stazione Carabinieri di **Torviscosa**
- mail di contatto: ccprovud@gmail.com valida anche MS Teams
- referente informatico: App. Sc. **LAZZARI** Daniel cell. **3313672990**

il Comando Compagnia di PALMANOVA NON è attrezzato per videoconferenza, non avendo linea dati, quindi l'arrestato/fermato verrà condotto presso il COMANDO PROVINCIALE CC DI UDINE

∅ Comando Compagnia Carabinieri di **TARVISIO**

- postazione per videoconferenza realizzata per:



- > NORM di **Tarvisio**
 - > Stazione Carabinieri di **Chiusaforte**
 - > Stazione Carabinieri di **Moggio Udinese**
 - > Stazione Carabinieri di **Pontebba**
 - > Stazione Carabinieri di **Tarvisio**
- mail di contatto: cccomptar@gmail.com valida anche MS Teams
- referente informatico: Mar. Ca. **CAINELLI** Loris cell. **3313676880**

∅ Comando Compagnia Carabinieri di **TOLMEZZO**

- postazione per videoconferenza realizzata per:
- > NORM di **Tolmezzo**
 - > Stazione Carabinieri di **Ampezzo**
 - > Stazione Carabinieri di **Buia**
 - > Stazione Carabinieri di **Comeglians**
 - > Stazione Carabinieri di **Forni Avoltri**
 - > Stazione Carabinieri di **Forni di Sopra**
 - > Stazione Carabinieri di **Gemona del Friuli**
 - > Stazione Carabinieri di **Osoppo**
 - > Stazione Carabinieri di **Paluzza**
 - > Stazione Carabinieri di **Paularo**
 - > Stazione Carabinieri di **Tolmezzo**
 - > Stazione Carabinieri di **Venzone**
 - > Stazione Carabinieri di **Villa Santina**
- mail di contatto: cccomptol@gmail.com valida anche MS Teams
- referente informatico: App. Sc. **FRANZIL** Anthony cell.

3402286200

∅ Comando Compagnia Carabinieri di **UDINE**

- postazione per videoconferenza realizzata per:
- > NORM di **Udine**
 - > Stazione Carabinieri di **Campoformido**
 - > Stazione Carabinieri di **Codroipo**
 - > Stazione Carabinieri di **Fagagna**
 - > Stazione Carabinieri di **Feletto Umberto**
 - > Stazione Carabinieri di **Majano**
 - > Stazione Carabinieri di **Martignacco**
 - > Stazione Carabinieri di **Remanzacco**
 - > Stazione Carabinieri di **San Daniele del Friuli**



- > Stazione Carabinieri di **Tricesimo**
- > Stazione Carabinieri di **Udine**
- > Stazione Carabinieri di **Udine Est**
- mail di contatto: ccprovud@gmail.com valida anche MS Teams
- referente informatico: App. Sc. **VALENTI** Damiano cell.

3665688675

Ø Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Carabinieri di **UDINE**

→ postazione per videoconferenza realizzata presso il **Comando Provinciale**

- mail di contatto: ccprovud@gmail.com valida anche MS Teams
- referente: Ten. Col. **BONOMETTI** Mauro cell. **3346926989**

Questura Udine

Account per TEAMS: questura.udine@outlook.it

Referenti: per criticità, prove:

Comm.C. Francesco LEO ; francesco.leo@poliziadistato.it
cell 3665701504; 3346742947 (con dati internet)

Referenti: per comunicazioni/convocazioni udienze

i due responsabili della I Sezione dell'UPGSP :

- Sost.Comm.C. Massimo COPPOLA upgsp.ud@poliziadistato.it ---
3498111257
- Isp.Sup. Alessandro DI GASPERO upgsp.ud@poliziadistato.it --
- 3341150020

